

OGGETTO: Procedura per l'affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa RCT "*Infortuni, Responsabilità Civile verso terzi, verso prestatori di lavoro (RCO)*" per il periodo di un triennio a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto/ polizza assicurativa, a favore del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza;  
Procedura ad evidenza pubblica indetta giusto Decreto a Contrarre, registrato all'Albo Ufficiale n. 106/2023 e al Protocollo Istituzionale n. 0007542/2023 del 28.06.2023.  
Affidamento di lavori, servizi, forniture al di sotto di euro 40.000,00.  
CIG: Z8E3B86F01

In osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblicità e trasparenza, la presente viene pubblicata sul sito web istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza, all'indirizzo: <https://www.conservatoriocosenza.it>, Sezione "*Albo On-line*" e nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" – "*Bandi di Gara e contratti*", sotto/sezione "*Atti relative a procedure 2023*"

\*\*

#### DECRETO DI AGGIUDICAZIONE

**Visto e Richiamato** il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

**Vista** la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

**Visto** il D.P.R. 28/2/2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;

**Visto** lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza approvato dal CdA nella seduta del 14/02/2004, approvato con Decreto Dirigenziale MIUR n. 46 del 15/03/2004 e modificato dal CdA nella seduta del 13/07/2007;

**Visto** il Regolamento di Contabilità e Finanza approvato dal Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio ex art. 14, comma 2, lettera c), del D.P.R. 28/2/2003 n. 132;

**Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

**Visti** gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, c.32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

**Visto e richiamato** il Decreto a Contrarre registrato al Prot. Istituzionale n. 0007542/2023 del 28.06.2023 con il quale si imprimeva abbrivio alla procedura per il successivo affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa RCT "*Infortuni, Responsabilità Civile verso terzi, verso prestatori di lavoro (RCO)*" per il periodo di un triennio a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto/ polizza assicurativa;

**Considerata** l'approvata lettera di invito registrata al Prot. n. 0007658/2023 del 29/06/2023, nella quale si fissava il termine ultimo per la ricezione delle proposte di natura tecnico-economica - alle modalità ivi statuite - al 20.07.2023 (20 luglio) h. 09:00;

**Considerate e approvate** le determinazioni circa l'individuazione degli operatori economici da consultare e le modalità di trasmissione della lettera di invito, come da Nota interna registrata al



Prot. Istituzionale 0007643/2023 del 29.06.2023, stilata in ottemperanza al Decreto a contrarre di cui al Prot. n. 0007542/2023;

**Considerato e approvato** lo svolgimento della presente procedura di gara;

**Considerato** che con messaggio proveniente dalla casella di posta elettronica certificata: [benacquistascuola@pec.it](mailto:benacquistascuola@pec.it), inviato all'indirizzo pec istituzionale il 18.07.2023, alle h. 09.48, l'operatore economico " BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c, sedente a Latina (LT), alla Via del Lido 106 cap. 04100, (C.F. e P.IVA: 00565010592), ha trasmesso la documentazione per la partecipazione alla procedura in maniera speculare ai diktat imposti, così come registrato al Prot. Istituzionale n. 0008446/2023;

**Considerato** che, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, nessun altro operatore economico specializzato ha inviato la documentazione postulata per l'ammissione alla gara e la valutazione comparativa;


**Considerato** il Verbale n. 1 del 20.07.2023, registrato al Prot. Istituzionale n. 0008565/2023 , con il quale la Commissione Esaminatrice delle Offerte, nominata giusto Provvedimento del sig. Presidente *pro tempore* registrato al Prot. Istituzionale n. 0008535/2023 del 20/07/2023, vagliava la documentazione pervenuta e constatava la tempestività dell'arrivo in ossequio al vincolo temporale statuito, la ricezione secondo una modalità definita, la protezione con password, la sottoscrizione digitale delle scritture allegate da parte del rappresentante legale, la qualificazione dell'istante con il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure d'appalto previsti dalla disciplina settoriale e dettagliati nell'atto che ha impresso avvio al procedimento;

**Rilevato** che la società Benacquista Assicurazioni S.n.c. ha provveduto a perfezionare l'invio della documentazione richiesta, conformemente alle prescrizioni contenute nella lettera di invito; sebbene al momento dell'apertura della busta digitale, previa eliminazione del vincolo di segretezza imposto sui file – mediante inserimento di password (inviata a mezzo pec registrata al Prot. Istituzionale n. 0008530/2023 del 20/07/2023), la Commissione all'uopo designata si avvedeva che l'offerta era pervenuta da parte di: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano (C.F. 97819940152 – P.IVA 10479810961;

**Verificato** dalla Visura CCIAA di Frosinone – Latina, acquisita al Prot. Istituzionale n. 0007285/2023, in costanza dei controlli svolti - ai sensi degli artt. 32, comma VII – 80 – 83 Dlgs 50/2016 – nell'ambito della procedura per l'affidamento diretto del servizio assicurativo, dal 01.07.2023 al 30.09.2023, nei confronti della Benacquista Assicurazioni S.n.c., che detta società esercita "*attività assicurativa in qualsiasi ramo, da svolgersi in appalto o in gestione libera per conto di Compagnie di assicurazioni italiane e straniere*";

**Verificato** dal Certificato rilasciato dal Sistema informativo Anagrafico IVASS ( di cui al Prot. Istituzionale n. 0005312/2023) che la società Benacquista Assicurazioni S.n.c. svolge attività di intermediazione a favore di un copioso numero di imprese, fra cui, AIG EUROPE S.A.;

**Tenuto conto** che l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati e che – ai sensi dell'art. 108 Dlgs 209/2005 ( Codice delle Assicurazioni private) in attuazione della direttiva 2002/92/CE - l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui al successivo art. 109;



**Considerato** che ai sensi dell'art. 109 Dlgs 209/2005 ( Codice delle Assicurazioni private) l'IVASS disciplina, con proprio regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica;

**Considerato** che nel **registro sono iscritti** in sezioni distinte: a) **gli agenti di assicurazione**, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione; b) **i mediatori di assicurazione o di riassicurazione**, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;

**Tenuto conto** che per gli *agenti* è prevista l'iscrizione nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) tenuto dall'IVASS (per i titolari di imprese individuali, o, per le società per il legale rappresentante o per coloro che sono delegati a svolgere l'attività di agente di assicurazione);

**Verificato** dal Certificato IVASS che la Benacquista Assicurazioni S.n.c. risulta iscritta nella sez. A – Agenti;

**Verificato** dal Verbale n. 2 del 20.07.2023, registrato al Prot. Istituzionale n. 0008566/2023, che la AIG EUROPE S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia è rappresentata da BENACQUISTA MASSIMILIANO, in qualità di Procuratore Speciale della Compagnia;

**Verificato** dal Certificato IVASS che il sig. Benacquista Massimiliano risulta Responsabile della attività di intermediazione della omonima società;

**Rilevato** dalla Visura Camerale della società che sig. Benacquista Massimiliano assume anche la qualifica di institore;

**Evidenziato** che non ricorre un'ipotesi di avvalimento, peraltro vietata in forza del già nominato Decreto a Contrarre, registrato all'Albo Ufficiale n. 106/2023 e al Protocollo Istituzionale n. 0007542/2023 del 28.06.2023;


**Considerato** che l'istituto in questione, di origine comunitaria, consente all'imprenditore (c.d. ausiliato) di comprovare alla stazione appaltante il possesso dei necessari requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi - nonché di attestazione della certificazione SOA - al fini di partecipare ad una gara, facendo riferimento alle capacità di altro soggetto (c.d. ausiliario), che assuma contrattualmente con lo stesso una responsabilità solidale » (cfr., Cons. St, Sez. V, 14 maggio 2016, n. 1504; Cons. di St., Sez. VI, 15 maggio 2015, n. 2486, Cons. St., Sez. VI, 31 luglio 2014, n. 4056);

**Tenuto conto** che la causa del contratto di avvalimento è rinvenibile nella funzione economico-individuale di consentire all'impresa ausiliata di entrare nella disponibilità dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando e, specularmente, di consentire all'impresa ausiliaria di ottenere il corrispettivo pattuito;

**Evidenziato** che la Compagnia Assicurativa AIG EUROPE S.A. ha dichiarato in via autonoma e diretta il possesso delle dei requisiti di partecipazione alle procedure d'appalto previsti dalla disciplina settoriale e dettagliati nell'atto avviativo del procedimento;

**Rilevato** che nella documentazione esaminata non si è fatta menzione alcuna al beneficio dell'avvalimento, né risultano ulteriori indici che lascino presupporre una lettura di segno inverso;

**Considerato** il divieto di sub-appalto per come previsto dalla già richiamata Determina a contrarre;



**Ritenuto** non ricorrere un'ipotesi di sub-appalto ai sensi dell'art. 105 Dlgs 50/2016, posto che la AIG EUROPE S.A. non ha dichiarato di voler subappaltare *parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto*";

**Ritenuto** concludersi che la Compagnia assicurativa "Benacquista Assicurazioni S.n.c.", in qualità di Agente, ha validamente proposto l'offerta per conto di AIG EUROPE S.A., impresa per la quale svolge ordinaria attività di intermediazione;

**Considerato** il Verbale n. 1, registrato al Prot. Istituzionale n. 0008565/2023, nel quale la Commissione Giudicatrice ha dato atto di una serie di carichi pendenti fiscali dichiarati dall'offerente;

**Verificato** che si tratta di procedimenti tributari che versano in un c.d. "stato di contenzioso pendente" sia perché, per alcuni fra essi, la relativa udienza è stata rinviata a nuovo ruolo, per altri l'AIG S.A. ha provveduto a versare gli importi richiesti, ovvero l'imposta di registro è stata già corrisposta; invece, per altri il giudizio è pendente innanzi alla Corte di Cassazione e, in altri casi, ancora, è stata disposta la sospensione del giudizio fino a definizione di giudizi pendenti avanti alla Corte di Legittimità;


**Considerato** che sono state avviate su piattaforme all'uopo dedicate, le verifiche di rito ai sensi dell'art. 32 – 80 – 83 Dlgs 50/2016;

**Verificato** tramite Durc On – line, registrato al prot. Istituzionale n. 0008615/2023, che la società AIG EUROPE S.A. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

**Tenuto conto** del principio immanente nell'ordinamento giuridico e recepito dal Legislatore secondo cui l'operatore economico non può essere penalizzato, ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici, quando abbia tempestivamente impugnato gli atti dell'Amministrazione Tributaria e abbia ottenuto una sentenza favorevole di annullamento dell'atto di imposizione tributaria, ancorché non definitiva

**Richiamato** il costante orientamento amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3 febbraio 2022, n. 775; C.d.S., Ad. plen., n. 8/2012; Sez. V, n. 2682/2013; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 114; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 7 maggio 2021, n. 681; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 18 marzo 2021, n. 378; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 marzo 2020, n. 1053; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11 novembre 2019, n. 5341; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 22 gennaio 2019, n. 810; C.d.S., Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2279; 12 febbraio 2018, n. 856; 21 giugno 2012, n. 3663; 18 gennaio 2011, n. 789; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 114), secondo cui in materia di gare pubbliche, le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti, si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni: spetta, infatti, in via esclusiva all'Agenzia delle entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a una gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali;

**Richiamato** l'art. 10 della L n. 238/2021 che ha modificato l'art. 80, comma IV, quinto periodo Dlgs 50/2016, disponendo che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura di appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi



al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui sono stabiliti;

**Considerato** che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

**Considerato** che costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate da enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

**Considerato** che la condizione ostativa alla partecipazione di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè l'impegno o il pagamento siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

**Considerato** che solo a fronte di una posizione di certificato di irregolarità fiscale, la stazione appaltante è obbligata a disporre l'esclusione della procedura

**Evidenziato** che il DURC acquisito agli atti della presente procedura attesta la posizione regolare della società AIG EUROPE S.A. rispetto agli obblighi contributivi e previdenziali;

**Considerato** lo stato contenzioso di pendenza in cui versano i giudizi dichiarati dalla società;

**Considerato** che per "pendenza del giudizio" si indica quel lasso di tempo che intercorre dall'instaurazione di una controversia di fronte ad un organo giudiziario, fino al momento dell'emanazione del provvedimento finale che definisce e conclude il giudizio stesso;

**Rilevato** che non ricorrono violazioni definitivamente accertate, atteso che non sono intervenute sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

**Considerato** che la AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, esercitando attività di *assicurazione diverse da quelle sulla vita*, giusto Certificato Camerale registrato al Prot. Istituzionale n. 0008618/2023, da cui non risultano a suo carico nel Registro delle Imprese procedure concorsuali in corso o pregresse;


**Considerato** che non risultano annotazioni riservate da parte dell'ANAC, giusta attestazione registrata al Prot. Istituzionale n. 0008616/2023;

**Considerato** il Verbale n. 2,, registrato al Prot. Istituzionale n. 0008566/2023 con il quale la Commissione Esaminatrice delle Offerte, posteriormente alla disamina della documentazione pervenuta, dava lettura dei risultati della valutazione e stilava la graduatoria con attribuzione di n. 99,33 punti ad AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, unico operatore istante con offerta tecnico-economica regolare, ammissibile e congrua;

**Tenuto conto** che la precedente procedura di gara indetta giusta Determina a contrarre registrata all'Albo ufficiale del Conservatorio n. 99/2023, nonché Prot. Istituzionale n. 0006536/2023 del 05.06.2023 è andata deserta;

**Considerata** l'esigenza irrimandabile ed insopprimibile di beneficiare di analoga copertura assicurativa per il successivo triennio, successivamente al 30.09.2023, data di scadenza della validità della polizza assicurativa sottoscritta con la società Benacquista Assicurazioni S.n.c., nelle more dell'espletamento delle odierna procedura di gara (Prot. Istituzionale n. 7729/2023);





**Ritenuto** l'approvvigionamento del servizio assicurativo di preminente e significativa importanza per l'Istituto;

**Rilevato** come da Decreto a contrarre, registrato all'Albo Ufficiale n. 106/2023 e al Protocollo Istituzionale n. 0007542/2023 del 28.06.2023, che è prevista la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua;

**Considerato** che anche l'attuale procedura di gara ha rischiato di addivenire all'epilogo della precedente, se non fosse per la partecipazione da parte dell'unico operatore economico interessato;

**Richiamato** l'articolo 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei termini di cui al comma 8;

**Ritenuta** l'applicabilità dell'art. 31 comma 8 Dlgs n. 50/2016 così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge n. 76/2020 conv. in L. 120/2020;

**Stabilito di** riservarsi la facoltà di chiedere alla compagnia aggiudicataria l'emissione della relativa polizza, anche in pendenza di aggiudicazione provvisoria, stante l'esigenza di evitare periodi di scopertura a danno dell'ente, per come previsto dall'art. 32, comma 8 Codice dei contratti e ss.mm.ii;

**Ravvisata** dunque, l'insopprimibile necessità di evitare periodi di scopertura a danno dell'ente, per come previsto dall'art. 32, comma 8 Codice dei contratti e ss.mm.ii;

**Considerato** che al 13.06.2023 il numero di studenti ammonta ad 887 unità (come disamina interna registrata al Prot. Istituzionale n. 6903/2023 del 13/06/2023) ed il numero di partecipanti al "coro voci bianchi" risulta di cinquanta unità;

**Considerato** l'art. 10, n. 2, D.P.R. 633/72 che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle operazioni di assicurazione;

**Tenuto conto** che ad esito di disamina interna, ad oggi, non risultano sinistrosità precedenti di cui dovere fare riferimento per procedere ad una quanto più precisa predisposizione dei documenti di gara;

**Tenuto conto** dell'orientamento invalso in giurisprudenza che ha ritenuto l'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e che in caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione";

**Considerata** la pronuncia del Consiglio di Stato n° 1576 del 23.02.2021 che dispone che la verifica dei requisiti può essere ultimata anche dopo l'aggiudicazione;

**Approvate** le ricerche svolte tramite piattaforme all'uopo predisposte;

**Visto** l'art. 32 D.lgs. 50/2016;

#### DECRETA DI AGGIUDICARE

#### **con efficacia differita all'esito delle ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti**


Per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento:

- il servizio triennale di copertura assicurativa RCT "*Infortuni, Responsabilità Civile verso terzi, verso prestatori di lavoro (RCO)*" per il periodo di un triennio a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto/ polizza assicurativa e, comunque non oltre la data del 01.10.2023, con previsione di proroga ai sensi dell'art. 106 Dlgs 50/2016 per n. 60 ( sessanta giorni), a favore del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza, "*ossia in favore di studenti iscritti, anche*



*in programma di mobilità studentesca Erasmus+ sia in entrata che in uscita, ed alle unità esterne impegnate nel “coro voci bianche”, per le attività espletate all’interno delle sedi Istituzionali, nonché in altra sede ed in itinere” (così come previsto da Decreto a contrarre registrato all’Albo Ufficiale n. 106/2023 e al Protocollo Istituzionale n. 0007542/2023 del 28.06.2023)*, nei confronti di **AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia** – Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano (C.F. 97819940152 – P.IVA 10479810961), ad un premio pro capite pari ad € 5,00 per soggetto assicurato esente Iva;

- di disporre l’esecuzione in via anticipata del contratto per come in narrativa esposto;
- di confermare, al fine di favorire l’esatto inquadramento del rischio da assicurare come prescritto dalle Linee Guida Anac in materia, che: il Conservatorio di Musica di Cosenza è dotato di un ordinamento analogo a quello universitario, con la possibilità di rilasciare titoli di studio equivalenti; fra l’altro, dispone di una propria orchestra, promuove e organizza attività artistiche e/o di produzione artistica ( come a titolo esemplificativo e non limitativo, conferenze artistiche e/o musicali, master – class, seminari, coro di voci bianche, eventi e/o manifestazioni aperte al pubblico) anche fuori sede; peraltro, l’attività accademica quivi svolta copre più indirizzi: a titolo meramente riassuntivo e non limitativo: esecutivo (canto o strumenti), compositivo, della musica classica, del jazz, della musica elettronica, della didattica della musica.
- di confermare, altresì, al fine di favorire l’esatto inquadramento del rischio da assicurare, che la classe studentesca partecipa a percorsi formativi e/o di studio in regime di Erasmus+ (in uscita) e che è ammessa la permanenza presso gli immobili del Conservatorio di studenti in regime di Erasmus+ (in entrata).
- di confermare, ancora, al fine di favorire l’esatto inquadramento del rischio da assicurare, che l’attività istituzionale di didattica, di produzione artistica e Ricerca, in ogni caso propria dell’ente si svolge in più stabili ubicati nella città di Cosenza, e che l’attività di Produzione e Ricerca si svolge anche fuori città, fuori provincia e fuori regione.
- la spesa graverà sull’U.P.B. 1.1.3 cap. 121 “*Premi di Assicurazione*” del Bilancio 2023 e quale indirizzo generale per la predisposizione dei BP 2024 e 2025 ;
- l’accordo sarà formalizzato con accordo *inter partes*, ossia attraverso stipulazione di contratto/polizza assicurativa, tenuto conto del positivo esito delle verifiche di rito intraprese ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida Anac n.4;
- il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, ad esecuzione della prestazione a regola d’arte in ossequio ai disposti della Parte II Titolo V D.Lgs. 50/2016 e alle prescrizioni contrattuali e appurata la regolarità dell’operatore con l’acquisizione in via telematica del DURC;
- il servizio dovrà essere qualitativamente ineccepibile e tempestivo, in ossequio ai dettami della lettera d’invito, con ausilio e assistenza eventualmente domandati in corso di rapporto;
- è vietato l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura.
- l’operatore istante non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia;
- In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento dalla sottoscrizione dell’accordo, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del valore dell’affidamento;



- l'avvio delle verifiche di rito sul possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina di settore;
- di rendere immediatamente esecutivo il predetto provvedimento;
- di autorizzare la pubblicazione come per legge;
- di applicare *ratione temporis*, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, il D.lgs 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Beatrice Bellucci

Il Presidente  
Ing. Carmelo Gallo